



Prot. _1124_

Casale Corte Cerro; **9 marzo 2011**

N. Reg. Ord. **_2/11_**

ORDINANZA TEMPORANEA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la comunicazione di attività su strada pubblica presentata in data 08-03-2011 protocollata al n. 1091, con la quale il Sig. COLOMBO Andrea prospetta l'opportunità di far sospendere la circolazione stradale dei veicoli lungo la Via Beltrami in località Cereda, per il giorno 10 marzo 2011 dall'ore 13.00 alle ore 19.00 dovendo stazionare una betoniera per permettere l'esecuzione di lavori edili alla propria abitazione, di cui alla pratica edilizia n. 2010/2010 del 19-11-2010;

VERIFICATO che al fine di permettere lo svolgimento dei lavori e stante la ristrettezza della strada interessata, si rende necessario far sospendere la circolazione dei veicoli;

RITENUTO di dover vietare il transito di qualsiasi veicolo per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di quanto prospettato;

VISTO l'art. 7 D.Lgs 285/92;

VISTO l'art. 107 del D.lgs 267/2000;

ORDINA

Il giorno **10 marzo 2011 dalle ore 13.00 alle ore 19.00**, sulla strada Comunale denominata **Via Beltrami** è istituito il **Divieto di Transito di qualsiasi veicolo**;

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la posa della prescritta segnaletica a cura e spese del richiedente, il quale avrà cura di apporre opportuni avvisi alle intersezioni limitrofe.

La presente Ordinanza viene, altresì, pubblicata all'Albo pretorio Comunale sul sito web del Comune;

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 e 5 c. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è:
Il Vice Commissario Giacomini Mauro

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse che, contro l'installazione della segnaletica di cui alla presente ordinanza, è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta installazione e/o conoscenza del provvedimento, con le seguenti forme e modalità:

1. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento.
2. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, e all'ente competente all'apposizione della segnaletica, giusta quanto dispone l'articolo 37 del codice.

3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l'ente competente può deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato.
4. L'esecuzione provvisoria è comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente e all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici.
5. Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso.
6. La decisione è comunicata dal Ministro al ricorrente e all'ente competente, che è tenuto a conformarsi ad essa.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, altresì, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vice Commissario Giacomini Mauro